

# STATUTO

approvato in data 15.11.2022

## ALLEGATO B) AL N. 3405 DI RACC.

### STATUTO

"COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ SAN MARCO - O.N.LU.S."

#### TITOLO I

##### COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO

###### **Art. 1 - Denominazione, sede e legge applicabile**

E' corrente con sede in Peschiera del Garda (VR) una società cooperativa sociale denominata COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ SAN MARCO - O.N.LU.S..

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro Quinto del Codice Civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro Quinto del Codice Civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

###### **Art. 2 - Durata**

La società ha durata fino al 31 dicembre 2034 (trentuno dicembre duemilatrecentoquattro), ma potrà essere prorogata nei termini e modi di legge anche prima della scadenza del termine.

###### **Art. 3 - Scopo mutualistico ed oggetto sociale**

La Cooperativa, ai sensi della legge 381/91, art.1, lettera b), si costituisce con la finalità principale di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, attraverso la gestione di attività produttive agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, di soggetti emarginati o in particolari condizioni di disadattamento sociale, così come previsto dall'art. 4 comma 1 della Legge 08/11/1991 n. 381, permettendo loro di svolgere lavori e attività confacenti le loro capacità.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. a) secondo le modalità previste dalla normativa in materia, in quanto funzionalmente collegate alle attività di cui al comma precedente

Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono perciò disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa non ha finalità di lucro secondo il dettato della normativa legislativa ordinaria. Più in particolare le finalità della Cooperativa sono:

- a) fornire ai soci delle opportunità lavorative in forma permanente o provvisoria;
- b) realizzare attraverso l'autogestione dell'impresa la più ampia partecipazione dei soci ai problemi di tipo tecnico, sociale ed economico e garantire una organizzazione del lavoro rispettosa delle esigenze umane e sociali dei lavoratori;
- c) procurare ai soci e ai non soci interessati all'esperienza del lavoro auto-gestito momenti di dibattito e di incontro sui temi relativi alla cooperazione;
- d) divenire punto di riferimento per chi cerca lavoro o chi è interessato a svolgere attività sociali anche in forma di volontariato;
- e) predisporre gli strumenti e le condizioni per permettere l'inserimento nell'esperienza lavorativa e nelle attività sociali della Cooperativa, di soggetti emarginati o in particolari condizioni di disadattamento sociale permettendo loro di svolgere lavori e attività confacenti le loro capacità, nei quali realizzare integrazione lavorativa di persone svantaggiate, così come considerate dall'art. 4 - comma 1 - della Legge 8.11.1991 n.381, oltre che di soggetti caratterizzati da menomazioni temporanee, in condizioni di trattamento riabilitativo, fino al perdurare delle predette condizioni di svantaggio.

La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 11, Legge 8 novembre 1991, n.381.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

La Cooperativa, per la realizzazione delle finalità e degli scopi sopra elencati e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, intende operare in diversi settori, attivando numerose e differenti iniziative lavorative (in relazione anche alle diverse tipologie di svantaggio delle persone per le quali si propone un inserimento lavorativo).

In particolare intende:

- eseguire lavori di produzione artigianale e di manutenzione di tipo idraulico, elettrico, edile, falegnameria, ed affine, per conto di privati, di associazioni, di enti pubblici e di altre imprese;
- eseguire lavori di tipo agricolo, pulizia e sistemazione di parchi, giardini, spiagge, manutenzione di aree verdi e boschive per conto di enti pubblici e privati;
- svolgere attività produttive per conto terzi con l'utilizzo di attrezzature proprie, in affitto o in prestito da altre strutture produttive;
- eseguire lavori di sistemazione, di bonifica e di coltivazione di terreni agricoli acquisiti mediante contratti di affitto e di compravendita e mediante convenzioni con enti privati e pubblici, curando direttamente la vendita dei prodotti derivanti da tale attività;
- gestire e svolgere attività e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- gestire centri diurni di accoglienza e socializzazione e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- gestire case di riposo, asili, centri per l'infanzia e case di accoglienza per minori e/o persone disagiate;
- esercitare attività di formazione professionale e di formazione di personale operaio, impiegatizio e dirigente;
- esercitare attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- svolgere attività di produzione, trasformazione e vendita all'ingrosso e al dettaglio nonché tutte le attività finalizzate alla commercializzazione di prodotti propri e/o di terzi;

- fornire servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare a lavanderie, manutenzioni, pulizie, trasporti e servizi simili o complementari a questi;
- promuovere e gestire attività riguardanti le strutture di conservazione dei beni culturali, quali musei, biblioteche e archivi per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale;
- esercitare servizi di trasporto merci conto terzi, da effettuarsi nel pieno rispetto della vigente legislazione, servizi di facchinaggio e movimentazione merci, esercitare attività di gestione e logistica di magazzino;
- esercitare servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, di raccolta e autotrasporto di rifiuti e prodotti riciclabili;
- gestire archivi cartacei e servizi di archiviazione in genere;
- eseguire lavori di tinteggiatura, imbiancatura e verniciatura;
- svolgere attività di sorveglianza e pulizia di piazzole ecologiche, discariche rifiuti e centri di raccolta differenziata;
- gestire complessi ricettivi, campeggi, parcheggi, mense, case albergo, tavole calde, bar, ristoranti, teatri, cinema, sale convegno e congressi;
- svolgere attività di magazzinaggio e stoccaggio di merci varie; esercitare attività di gestione e logistica di magazzino;
- esercitare servizi di sorveglianza in genere e di sorveglianza scolastica e dopo-scuola;
- realizzare e gestire aree sportive e ricreative;
- gestire porti nautici;
- realizzare e gestire punti per la connessione telematica (internet point);
- fornire servizi di rilevazione, registrazione, catalogazione, elaborazione di dati, paghe e redazione inventari;
- esercitare attività di organizzazione di seminari, convegni, meeting, conferenze, tavole rotonde, pranzi e simili in proprio o per conto di terzi committenti;
- svolgere attività di consulenza tecnica, organizzativa, amministrativa, commerciale, finanziaria e legale;
- esercitare attività di agente e/o sub agente nel campo assicurativo;
- eseguire ricerche di mercato e sondaggi;
- esercitare l'attività di pulizie civili ed industriali;
- organizzare e gestire servizi di interpretariato e accoglienza, di accompagnamento per attività turistiche e culturali;
- organizzare e gestire servizi di animazione per iniziative ricreative e culturali ad anziani, portatori di handicap ed all'infanzia;
- gestire ed esercitare servizi cimiteriali; servizi di nettezza urbana, interventi per la difesa e la tutela dell'ambiente (disinquinamento dei suoli, di acque dolci o marine);
- svolgere ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Tutte le attività sopra elencate verranno effettuate nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e nel rispetto della normativa in materia di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini e Albi professionali.

Attraverso queste attività lavorative (che potranno essere svolte in proprio o mediante la stipula di convenzioni con Enti Pubblici e Privati) la Cooperativa intende predisporre le condizioni per fornire opportunità lavorative a soggetti con particolari problemi di fragilità e/o emarginazione sociale in conformità a quanto espresso in questo statuto nell'art. 3, punto e). A tale proposito la Cooperativa intende:

- a) acquistare lavori in appalto da poter far svolgere a soggetti con particolari difficoltà di tipo psicologico, motorio e fisico;
- b) svolgere attività sociali collaterali di tipo ricreativo e culturale per garantire reali possibilità di inserimento sociale a tutti i membri della Cooperativa;
- c) impegnare personale specializzato, per poter seguire in modo costante l'attività dei soggetti con particolari problemi di inserimento sociale e lavorativo.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 59 del 31.01.1992 ed eventuali norme modificative ed integrative; svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali; svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società, Cooperative, Consorzi o/ed Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni; instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi Finanziari, nonché concedere e ricevere fidejussioni; dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa, tra cui un gruppo cooperativo paritetico di cui all'art.2545-septies c.c.; raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge; contrarre mutui, aperture di credito c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing (passivo) e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie, nonché acquisire titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge; costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti Locali, nonché altri finanziamenti e contributi disposti; aderire ad organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

## **TITOLO II**

### **I SOCI**

#### **Art. 4 - Numero e requisiti dei soci**

Il numero dei soci potrà essere illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo fissato per legge. Possono essere soci coloro che abbiano la capacità di agire.

In particolare possono essere soci:

- a) persone che per attitudini, capacità lavorative e specializzazione professionale possono contribuire alla realizzazione degli scopi sociali elencati nell'art. 3 del presente statuto;
- b) soggetti interessati a vario titolo alle problematiche della cooperazione e che possono apportare un consistente contributo alla vita sociale, economica e culturale della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) **SOCI LAVORATORI** - vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
- 2) **PERSONE SVANTAGGIATE** - così come definiti dalla Legge, nella misura in cui l'ammissione sia compatibile con il loro stato soggettivo.
- 3) **SOCI VOLONTARI** - vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali e che possano concorrere all'oggetto sociale e agli scopi mutualistici.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati soci sovventori o finanziatori, che investono capitali nell'impresa.

#### **Art. 5 - Procedura di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla Cooperativa domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza;
- b) indicazione del numero di quote che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e a quanto eventualmente deliberato dall'assemblea;
- c) la categoria di socio in cui chiede di essere ammesso;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 43 del presente statuto;
- g) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'organo amministrativo.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche (eccetto punto a), la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) l'indicazione della persona incaricata di rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 6 - Obblighi e diritti dei soci**

Il socio ammesso dovrà versare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda, la quota sociale e l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione. Entro gli stessi termini i nuovi soci devono versare una eventuale tassa di ammissione che viene determinata dal Consiglio di Amministrazione o all'inizio di ciascun anno sociale.

Il socio inoltre s'impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa, in particolare a mettere a disposizione le sue capacità professionali e il suo lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività

svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Egli si impegna poi all'osservanza del presente statuto ed eventuali regolamenti interni, delle Leggi e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali della cooperativa.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Sarà consentito richiedere estratto autentico dei verbali.

#### **Art. 7 - Soci speciali**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto all'articolo 27 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i

doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 10 del presente statuto.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### **Art. 8 - Perdita della qualità di socio**

I soci cesseranno di appartenere alla società per recesso, esclusione e per causa di morte se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 9 - Recesso del socio**

Oltreché nei casi previsti dalla legge, il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, anche a mano, ovvero altro mezzo che consenta la prova del ricevimento.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 43.

Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fermo il rispetto delle norme che regolano il rapporto mutualistico di lavoro.

#### **Art. 10 - Esclusione del socio**

La cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale non implica automaticamente il venir meno del rapporto associativo, ben potendo e dovendo il soggetto partecipare alla vita dell'impresa e alle relative scelte, anche al fine di contribuire alla ricerca di nuove occasioni di lavoro.

L'esclusione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, e potrà essere pronunciata, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o per la partecipazione alle attività sociali;
- b) Se socio lavoratore:
  - 1. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per ogni altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali;
  - 2. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
  - 3. che - a seguito di perdita di appalto da parte della cooperativa ovvero altra fattispecie - sia stato assunto presso diverso datore di lavoro, ovvero che non abbia superato il periodo di prova previsto dal rapporto lavorativo;



- 4. che abbia presentato le proprie dimissioni lavorative o comunque espresso la volontà di concludere il proprio rapporto mutualistico lavorativo;
- c) nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- d) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

L'organo amministrativo potrà adottare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo o mutualistico - si trovi in condizione di reiterata inattività lavorativa, e abbia manifestato espressamente, o sia desumibile anche da comportamenti concludenti di non essere più interessato ad instaurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione**

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

#### **Art. 12 - Liquidazione della quota**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e a titolo di ristorno, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

#### **Art. 13 - Morte del socio**

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

#### **Art. 14 - Termini di decadenza**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso della quota per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre un anno dal verificarsi della interruzione del rapporto sociale.

Il valore delle quote per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per motivi indicati nell'art. 10, lettere a) b1) b2) d) e) f) g) e h) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

#### **Art. 15 - Trattamento economico**

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dalla assemblea dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

### **TITOLO III STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 16 - Norme applicabili**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del Codice Civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

#### **Art. 17 - Imputazione a capitale sociale**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 24 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 18 - Trasferibilità dei titoli**

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le

azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

#### **Art. 19 - Modalità di emissione e diritto amministrativi dei soci finanziatori**

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opposizione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 24, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

#### **Art. 20 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le partecipazioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 del Codice Civile.

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19, può stabilire in favore delle

azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle partecipazioni dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione al libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad essi spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### **Art. 21 - Diritti di partecipazione alle assemblee**

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29-30-31-32-33-34.

#### **Art. 22 - Strumenti finanziari di debito**

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli azionisti e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 21.

#### **Art. 23 - Soci sovventori**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli,

L'organo amministrativo provvederà ad indicarne un altro gradito e, in mancanza, il socio potrà venderla a chiunque. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) la eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di emissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

#### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 24 - Elementi costitutivi del patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
    - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti della legge. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
    - 2) da eventuali conferimenti effettuati dai soci finanziatori;
    - 3) da eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
  - b) dal fondo di riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
  - c) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci;
  - d) da eventuali riserve straordinarie;
  - e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori e dei soci sovventori;
  - f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, costituito dall'assemblea dei soci e previsto per legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e

conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

#### **Art. 25 - Vincoli sulle quote e loro alienazione**

Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno a vincolo e neppure cedute a soci o terzi con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il numero complessivo delle quote possedute per ciascun socio non può superare il limite massimo stabilito dalla legge e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali, senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 43.

### **TITOLO V**

#### **GESTIONE SOCIALE - BILANCIO**

#### **Art. 26 - Bilancio di esercizio**

Il bilancio riflette l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro i termini e con le modalità di legge.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 27 e, successivamente, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli nell'ordine:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici di cui alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59 nella misura del 3%
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori e sovventori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale riserva straordinaria;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo III del presente statuto.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve

divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori .

#### **Art. 27 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri (singolarmente presi o combinati tra loro) stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono considerare:

- 1) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- 2) qualifica/professionalità;
- 3) i compensi erogati;
- 4) il tempo di permanenza nella società;
- 5) la tipologia del rapporto di lavoro;
- 6) la produttività.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove quote;
- c) l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo III;
- d) ogni altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea.

### **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 28 - Organi sociali**

Sono organi della società cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato ai sensi delle leggi in vigore, e il soggetto deputato alla revisione legale dei conti, ove richiesto.

#### **Art. 29 - Assemblee - modalità di convocazione**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee possono tenersi anche al di fuori della sede sociale.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea può validamente costituirsi, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino ad essa la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo non presenti.

L'assemblea è convocata nella sede della Società o in qualsivoglia altra sede decisa dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 30 - Competenza dell'Assemblea**

L'assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo, dell'incaricato della revisione legale dei conti e dell'Organo di Controllo, ai sensi di legge;

- c) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone i criteri imposti dalla legge e dal presente statuto;
- d) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dalla legge;
- e) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo III;
- f) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, all'Organo di Controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
- i) approva i regolamenti interni;
- l) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione;
- m) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- n) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai soci.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o, in casi del tutto eccezionali, entro 180 (centottanta) giorni, per deliberare su quanto di sua competenza e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisca per deliberare sulla modificazione dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.

#### **Art. 31 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea**

In prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve inderogabili disposizioni di legge che per determinate deliberazioni prescrivano diverse maggioranze.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 32 - Votazioni**

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

#### **Art. 33 - Diritto di voto ed intervento**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

Per i soci finanziatori e sovventori si applicano le disposizioni contenute nel titolo III.

Per i soci speciali si applicano le relative disposizioni di cui al presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

#### **Art. 34 - Presidenza e verbalizzazione delle deliberazioni**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio, secondo le prescrizioni di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

#### **Art. 35 - Organo amministrativo**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori al titolo III, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi (scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica) e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Spetta all'assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti per la loro attività collegiale. In assenza di deliberazione la carica si intende gratuita.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di Controllo se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto.

#### **Art. 36 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento.

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile;
- c) predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci ed i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie previste dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

#### **Art. 37 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un Consigliere.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso da affiggersi presso la sede sociale non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica compreso il Presidente e il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato a tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Art. 38 - Integrazione del Consiglio**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 39 - Rappresentanza**

La firma e la rappresentanza sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le di lui mansioni spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato, o in mancanza o in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione; previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vicepresidente, ad uno o più membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

#### **Art. 40 - Organo di controllo**

Nei casi in cui la legge preveda l'obbligo della presenza dell'Organo di Controllo, esso esercita anche la revisione legale dei conti ed è composto, nominato e funzionante a norma di legge.

#### **Art. 41 - Revisione legale dei conti**

Nei casi in cui la legge non preveda l'obbligo della presenza dell'Organo di Controllo, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. La revisione legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

### **TITOLO VII**

#### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 42 - Scioglimento e procedimento di liquidazione**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, gli atti necessari per la conservazione del

valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine

- a) rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari, di cui al titolo III, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24 lett. c);
- c) a rimborso del sovrapprezzo, ove previsto;
- d) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59.

#### **TITOLO VIII**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI GENERALI E CLAUSOLE MUTUALISTICHE**

##### **Art. 43 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Verona, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

##### **Art. 44 - Disposizioni generali - Clausole Mutualistiche**

L'Organo Amministrativo dovrà disporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni e del D.Lgs. 112/2017.

F.to Bertucco Cristina

F.ro Silvio Scuccimarra notaio L.S.